

IVA – Penale per ritardata consegna di opere

26 Aprile 2004

Sono escluse da IVA le somme addebitate, a titolo di penale, dal committente al prestatore di servizi a seguito del ritardo nella consegna dell'opera oggetto del contratto.

Così ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la recente **Risoluzione n.64/E del 23 aprile 2004**, in risposta ad un'istanza di interpello, relativamente all'applicazione della penale, prevista a livello contrattuale dalle parti interessate, per ritardata consegna di un progetto.

Richiamando il predominante orientamento della dottrina, l'Agenzia ha, infatti, chiarito che la clausola penale ha, in generale, la triplice funzione di rafforzare la possibilità di adempimento, di sanzionare la parte inadempiente e di risarcire il danno subito dalla controparte contrattuale.

Le somme corrisposte a titolo di penale, per violazione di obblighi contrattuali, non costituiscono, quindi, il corrispettivo della prestazione di un servizio o della cessione di un bene (assoggettato ad IVA, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 633/1972), ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria e, come tali, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta, così come tra l'altro previsto esplicitamente dall'art.15, comma 1, n.1 del D.P.R. 633/1972.

Al di là del caso specifico oggetto della Risoluzione, la pronuncia ministeriale si ritiene importante perchè applicabile anche alle eventuali somme addebitate alle imprese, a titolo di penale, per ritardata esecuzione delle opere oggetto di contratti di appalto di lavori pubblici e privati. Anche in tal caso, quindi, l'eventuale importo addebitato all'impresa appaltatrice a titolo di penale deve considerarsi non assoggettabile ad IVA, ai sensi del citato art.15 del D.P.R. 633/1972.

[4001-Risoluzione n.64-E del 23 aprile 2004.pdf](#)[Apri](#)